

A.S.G.I.
ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI
SULL'IMMIGRAZIONE
SEZIONE LIGURE
VIALE SAULI N.5 INT.28
16121 - GENOVA
TEL. 010.2543279 - FAX 010.8593950 MAIL
elena_fiorini@libero.it

Azienda Mobilità e Trasporti Genova- A.M.T. S.p.A.
Via Montaldo, 2
16137 - GENOVA
A MEZZO FAX 010.5582400

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Largo Chigi, 19
00187 - ROMA
A MEZZO FAX 06.67792272
TOT. 20 PAGINE

Genova, 13 settembre 2011

OGGETTO: CARATTERE DISCRIMINATORIO
DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER AUTISTI AMT
GENOVA

Scrivo la presente in nome e per conto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) in relazione all'avviso di selezione avviato, ed in corso di svolgimento, per la posizione lavorativa di autista di bus, pubblicato, tra l'altro, anche su Vostro sito www.amt.genova.it (**doc. n.1**).

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, costituita nel 1990 e che riunisce avvocati, docenti universitari, operatori del diritto e giuristi con uno specifico interesse professionale per le questioni giuridiche connesse all'immigrazione, ha tra i propri scopi statutari, tra gli altri, mettere in luce i problemi giuridici che il fenomeno dell'immigrazione straniera pone nell'ordinamento nazionale e in quello internazionale, studiando le soluzioni e formulando proposte nonché fornire assistenza legale, intervenire e costituirsi in giudizio ovvero, se necessario, promuoverlo o resistere, per l'affermazione e tutela dei diritti e interessi dello straniero.

L'ASGI riscontra con sorpresa che codesta rispettabile società, nell'avviso di selezione richiamato, richiede ai fini della partecipazione il possesso della cittadinanza italiana (o di uno Stato membro dell'Unione europea), con la conseguente esclusione di tutti i cittadini di Paesi non membri

dell'Unione europea regolarmente soggiornanti e residenti in Italia dalla possibilità di concorrere a tali posizioni lavorative.

Riteniamo l'esclusione dalla selezione dei cittadini non comunitari illegittima e discriminatoria, in quanto contrastante con la normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di disciplina dell'accesso ai diritti civili e al lavoro dei cittadini stranieri non appartenenti all'U.E..

Da un lato, infatti, dalla rilevanza dell'aspetto pubblicistico del servizio da Voi offerto non discende, *sic et simpliciter*, l'applicazione della normativa in materia di accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni: ed anzi, non è dato rinvenire nell'art.1. comma 2 D. Lgs. n.165/2001, menzione alcuna relativa alle Società per azioni, seppure a partecipazione totalitaria o maggioritaria pubblica.

La Vostra società, conseguentemente, non fa parte della P.A., né costituisce datore di lavoro pubblico, con riferimento, in particolare, all'organizzazione e ai rapporti di lavoro con i dipendenti: essa deve rispettare, quindi, anzitutto, la disposizione dell'art 2 comma 2 TU immigrazione, il quale dispone che "Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano": tra tali "diritti civili" rientra certamente la libertà contrattuale e in particolare la libertà di concludere contratti, nonché di accedere in posizione di parità con i cittadini italiani ad una pubblica offerta di lavoro.

Ne segue il diritto degli stranieri a concorrere, a parità di condizione con il cittadino italiano, alla offerta di contratti di lavoro di diritto privato.

La *vexata quaestio*, dell'accesso degli stranieri non comunitari al Pubblico Impiego, quindi, non è rilevante nel caso di specie, ed appare discriminatorio il Vostro comportamento, consistente nel richiedere il requisito della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea per accedere alla procedura di selezione per autisti di bus.

Anche qualora si volesse ritenere destituita di ogni fondamento la posizione sopra esposta, l'art.2 c.3 D. L.vo n.286/1998 stabilisce che "la Repubblica Italiana, in attuazione della Convenzione dell'OIL n.143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981 n.158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani". Tale norma, come riconosciuto dalla giurisprudenza con un'interpretazione conforme agli art.3, 10 e 117 Cost., ha abrogato implicitamente il R.D. n.148/1931, in particolare l'art.10 c.1 n.1, nella parte in cui prevedeva la cittadinanza italiana per l'ammissione al servizio degli autoferrotranvieri. Sulla base di tale norma, la giurisprudenza ormai maggioritaria ha ritenuto tra l'altro che anche nell'accesso al pubblico impiego, la legge italiana non preveda ormai alcuna

riserva generalizzata a favore di cittadini italiani.

La previsione del requisito della cittadinanza italiana rappresenta quindi una violazione del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e non comunitari per quanto concerne l'ambito lavorativo, incluse le condizioni per l'assunzione.

Anche se l'art.14 della Convenzione OIL richiamata prevede come eccezione a detto principio la clausola degli interessi nazionali, non pare che vi possano essere interessi nazionali da preservare nell'ambito di un siffatto rapporto di lavoro. La giurisprudenza richiamata, infatti, prevede che richiedere il requisito della cittadinanza italiana non costituisca comportamento discriminatorio, solo qualora le mansioni da svolgersi, e non è certo questo il caso, implicino l'esercizio di pubblici poteri.

Un precedente specifico sul punto è tra l'altro costituito dal decreto del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 20 luglio 2009 (H.M.+ASGI+Avvocati per niente Onlus c/ Azienda Trasporti Milanesi S.P.A., che ha accertato e dichiarato il carattere discriminatorio di ATM SpA consistente nel prevedere e richiedere la cittadinanza italiana o di stato europeo come requisito per l'assunzione, ordinando ad ATM SpA la cessazione del comportamento e la rimozione della richiesta di cittadinanza tra i requisiti di selezione (**doc. n.2**)

L'UNAR, con parere e raccomandazione del 26.10.2007 (**doc. n.3**), ha giudicato la previsione del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per la partecipazione a procedure di selezione di personale da parte di S.p.A. a totale o maggioritaria partecipazione pubblica come discriminatoria, contrastante con la normativa antidiscriminatoria. Si rammenta che L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), che ci legge per conoscenza, è stato istituito con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/43 CE ed opera nell'ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.

L'ASGI, per mio tramite, invita quindi l'A.M.T., a modificare senza indugio l'avviso di selezione in oggetto, eliminando l'illegittima richiesta del requisito della

cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, consentendo anche ai cittadini non comunitari di potere partecipare alla selezione.

Fiduciosa in un celere riscontro, e doverosamente informando che in difetto procederemo nelle sedi competenti a eccepire la natura discriminatoria del'avviso di selezione, porgo distinti saluti

Avv. Elena Fiorini

In allegato: *ut supra*